



Circolare n°25 del 29.11.2022 Comunicazione dati dei Titolari Effettivi

In materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, il D. Lgs. 231/2007 (c.d. *Decreto Antiriciclaggio*) impone alle **imprese dotate di personalità giuridica** (quindi società di capitali, cooperative, nonché persone giuridiche private, *trust*, ed agli istituti giuridici affini) di ottenere e conservare – per un **periodo non inferiore a 5 anni** – **informazioni adeguate, accurate ed aggiornate sulla propria titolarità effettiva** e di fornirle ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela.

Tali informazioni, inoltre, dovranno essere comunicate - per via esclusivamente telematica – al Registro delle Imprese (tramite il sito internet <https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home>), ai fini della loro conservazione.

Ai sensi dell’art.3, comma 6, del D.M. 55/2022, un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (da pubblicare in Gazzetta Ufficiale) attesterà l’operatività del sistema e stabilirà: i **dati** e le **informazioni** da comunicare, le **modalità** ed i **termini** entro cui effettuare la comunicazione, le modalità di **consultazione** delle informazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, nonché le ulteriori informazioni in relazione ai requisiti di accesso e fruizione dei servizi di consultazione.



Dalla data di pubblicazione del Decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, i soggetti interessati dovranno procedere, **entro i successivi 60 giorni**, a comunicare al Registro delle Imprese competente territorialmente i dati e le informazioni sui Titolari Effettivi.

Lo Studio informa preventivamente che per tale adempimento, non sarà possibile conferire incarico o procura ad intermediari abilitati o affidarsi a professionisti: le società dovranno utilizzare personalmente il nuovo applicativo “**DIRE**” (ovvero alternative soluzioni che il mercato potrà proporre) e seguire i seguenti *step*:

1. **accedere a DIRE** per avviare la pratica di *Comunicazione Unica*;
2. selezionare la pratica del **Titolare Effettivo**;
3. indicare l'impresa o l'istituto che deve effettuare la comunicazione e **dichiarare i dati dei Titolari Effettivi**;
4. autenticare la pratica/comunicazione mediante **firma digitale**.

Si ricorda, infine, che i termini di comunicazione sono **perentori** e, quindi, da rispettare per non incorrere nella sanzione comminata dall'art.2630 del Codice Civile (da € 103 a € 1.032).

Lo Studio provvederà a comunicare quando saranno pubblicati i provvedimenti che fisseranno modalità e termini per effettuare tali comunicazioni e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.